DISTRETTO SOCIO-ASSISTENZIALE N. 3 "MEDIA VALLE DEL CRATI"

COMUNI

MONTALTO UFFUGO-BISIGNANO-CERZETO-LATTARICO-LUZZI-
ROTA GRECA-SAN BENEDETTO ULLANO-SAN MARTINO DI FINITA-TORANO

REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO CONFERENZA DEI SINDACI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento della Conferenza dei Sindaci del Distretto n. 3 Media Valle del Crati n. 3 individuato come Ambito Territoriale dalla DGR n. 210/2016,ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale 26.11.2003 n.23 ai fini della pianificazione dei servizi socio-assistenziali e per la integrazione sociosanitaria di cui alla DGR n. 311/2013.

2. La Conferenza dei Sindaci è istituita quale Coordinamento Istituzionale per la gestione delle funzioni di programmazione, studio, proposta e gestione dei servizi socio-assistenziali assegnati all'Ambito Territoriale del Distretto n. 3 Media Valle del Crati dalla normativa regionale ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo n. 267/2000 e assegnati dalle norme nazionali.

3. La Conferenza dei Servizi per le funzioni gestionali di cui al precedente comma 2 si doterà di un Ufficio di Piano che svolgerà tali funzioni in conformità al Regolamento che la stessa Conferenza approverà secondo lo schema approvato dalla Regione Calabria allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 449/2016.

Art.2 Finalità

1. La Conferenza dei Sindaci del Distretto n. 3 Media Valle del Crati è l'Organo di indirizzo, di direzione e di controllo con la funzione di programmazione e di rappresentanza politica del territorio nella definizione, implementazione ed attuazione delle politiche regionali relative al sistema integrato di interventi per la pianificazione dei servizi socio-assistenziali e per l'integrazione socio-sanitaria .

2. La Conferenza dei Sindaci rappresenta, inoltre, la principale forma di cooperazione tra enti locali per la gestione associata della politiche socio assistenziale di cui al presente regolamento, con l'obiettivo del miglioramento della qualità dei servizi erogati e dell'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse economico-finanziarie, umane e strumentali.

3. La Conferenza dei Sindaci,nella formalizzazione della programmazione e nella determinazione degli obbiettivi, si avvarrà dell'apporto degli attori sociali, economici, sindacali e culturali operanti nell'ambito del territorio di riferimento mediante le forme di concertazione nel rispetto del principio di sussidiarietà, adeguatezza e differenzazione.

4. I rapporti con i Comuni, con la Provincia e con la Regione saranno informati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà.

Art.3 Ambiti di operatività

1. Gli ambiti di operatività della Conferenza dei Sindaci riguardano gli aspetti programmatici e di indirizzo delle politiche regionali in materia socio-assistenziale e di consolidamento del welfare mediante una pianificazione associata degli interventi in relazione ai bisogni sociali del territorio di competenza previa sottoscrizione di accordi di programma fra i Comuni ricadenti nell'ambito del Distretto secondo le linee guida emanate con delibera di Giunta Regionale n. 311/2013.

2. In tali ambito la Conferenza dei Sindaci opererà per l'attivazione della gestione associata, anche attraverso "sotto ambiti" sub distrettuali per ragioni logistico-organizzative, oro-geografiche,socio-economie,ecc. al fine di garantire una maggiore efficacia ed efficienza degli interventi sul territorio

3. La Conferenza dei Sindaci potrà essere investita di ulteriori compiti e funzioni afferenti le materie di competenza propria dei Comuni secondo le modalità di cui all' art. 30 del D. Lgs n. 267/2000, tramite convenzioni attuative adottate uniformemente dai Consigli Comunali dei Comuni interessati nei quali definire i rapporti tra gli enti convenzionati e tra questi e l'Ufficio di Piano del Distretto.

5. Le "convenzioni attuative" sono in ogni caso integrate dalle norme contenute nel presente regolamento e non possono contenere disposizioni in contrasto con esso.

Art.4 Compiti e funzioni

1. Alla Conferenza dei Sindaci sono attribuiti i seguenti compiti e funzioni:

1. nominare il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario della Conferenza dei Sindaci.
2. Propone alla regione Calabria la modifica del Comune Capofila, indicato con DGR n. 210/2015,in caso di reiterate inadempienze dello stesso ed in caso di ritardi nel trasferimento dei fondi ai Comuni del Distretto. Tale proposta i modifica deve essere approvata con le modalità previste dall'art. 12 e seguenti del presente Regolamento.
3. approvare i regolamenti che disciplinano il funzionamento della Conferenza e dell'Ufficio Di Piano.
4. dare gli indirizzi all'Ufficio di Piano finalizzati alla elaborazione dei Piani di interventi.
5. approvare i Piani territoriali degli interventi predisposti dall'Ufficio di Piano .
6. esercita funzioni di controllo sulla gestione dell'Ufficio di Piano.
7. esercita compiti e funzioni espressamente e formalmente delegate dai Comuni aderenti nelle materie di loro competenza.
8. adotta atti ed assume tutte le iniziative utili ed opportune alla realizzazione delle finalità istituzionali della Conferenza.
9. individua la sede della Conferenza dei Sindaci e dell'Ufficio di Piano.
10. definisce i sotto ambiti di cui al comma 2 del precedente articolo 3.

11. Stabilisce forme e strategie di collaborazione con l'ASP, finalizzate all'integrazione sociosanitaria e con gli altri attori sociali pubblici e privati .

12. Promuove e favorisce forme stabili di partecipazione del partenariato economico e sociale

13. approva i monitoraggi sugli stati di attuazione e sulle rendicontazioni finanziarie delle attività effettuate con le risorse dell'ambito.

A tali compiti e funzioni, di ordine generale,potranno aggiungersi gli ulteriori compiti che saranno previsti nelle "convenzioni attuative" di cui al comma 5 del precedente articolo 3.

Art.5 Composizione

1. La Conferenza dei Sindaci è composta dai Sindaci dei Comuni compresi nell'ambito del Distretto .

2. Ai sensi del comma 2 dell'art. 53 del DLgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., in caso di assenza o di impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione della funzione prevista dall'art. 59 del medesimo DLgs, il Sindaco è sostituito dal Vice Sindaco.

3. Ogni sindaco può comunque delegare, in forma permanente, o volta per volta, un proprio rappresentante, scelto tra i componenti del consiglio comunale e/o giunta comunale.

4. In caso di dimissioni del Sindaco o di scioglimento del Consiglio Comunale, la rappresentanza del Comune è esercitata dal commissario straordinario che rimane in carica fino alla elezione del nuovo sindaco.

5. In caso di nuove elezioni a Sindaco e di rinnovo dei Consigli Comunali, il Presidente convoca, entro i successivi 45 giorni, la Conferenza per provvedere alla integrazione nella Conferenza del/i nuovi componente/i. In ogni caso dopo la convalida degli eletti , il Sindaco neo eletto partecipa di diritto alla Conferenza dei Sindaci

6. gli atti di competenza della Conferenza dei Sindaci hanno la forma di deliberazioni , la cui raccolta viene effettuata con numerazione progressiva a cadenza annuale e la cui conservazione è posta a carico del Segretario Verbalizzante o Responsabile dell'Ufficio di Piano. Il provvedimento adottato , corredato dalla documentazione di rito, è trasmesso al Comune Capofila per il prosieguo dei correlati procedimenti.

7. Nessun compenso, rimborso e /o gettone di presenza è riconosciuto per la partecipazione alla Conferenza dei Sindaci.

Art.6 Sede e dotazioni organizzative

1. La Conferenza dei Sindaci del Distretto ,l'ufficio di Presidenza, l'Ufficio di Piano, hanno sede presso il Comune individuato dalla medesima Conferenza con appositi atti.

2. La Conferenza dei Sindaci per lo svolgimento delle attività generali proprie si avvale delle dotazioni organizzative messe a disposizioni dai singoli Comuni .

3. La Conferenza dei Sindaci, al fine di garantire un più incisivo rapporto con i cittadini, articola le proprie attività nell'ambito dei Comuni aderenti, nello spirito di costituire una struttura a rete nel territorio.

Art.7 Il Comune Capofila

Il Comune Capofila:

a. rappresenta il Distretto nelle istanze partenariali con l'Ente Regione, nonché nelle altre sedi istituzionali di confronto e di concertazione attende ai profili amministrativi e finanziari dei rapporti tra i Comuni aderenti all'Ambito Territoriale;

b. funge, per gli aspetti amministrativi e contabili, da ente di riferimento dei provvedimenti regionali di delega, decentramento amministrativo e programmazione.

c. assicura il necessario apporto organizzativo e funzionale per lo svolgimento delle attività di gestione dell'ufficio di Piano;

d. trasmette al Presidente della Conferenza dei Sindaci, in via informatica e in altre forme celeri, i provvedimenti attuativi delle deliberazioni assunte dalla Conferenza stessa.

e. cura la pubblicazione di atti e documenti del Distretto come previsto nel punto 11 del precedente articolo 4.

f. mette a disposizione della Conferenza dei Sindaci locali idonei e supporti logistici adeguati , per consentire lo svolgimento delle funzioni di competenza

Art.8 Il Presidente Vice Presidente della Conferenza dei Sindaci

1. Al fine di garantire unitarietà all'azione di indirizzo e governo, la Conferenza dei Sindaci individua al proprio interno, il Presidente ed il Vice Presidente.

2.Il Presidente:

a. coordina tutta l'attività di programmazione, attuazione e monitoraggio delle iniziative e delle attività programmate;

b. rappresenta il Distretto nelle istanze partenariali con l'Ente Regione nonché nelle altre sedi di confronto e concertazione limitatamente alla coincidenza tra la figura del Presidente e quella del Sindaco del Comune Capo Fila;

c. sovrintende al corretto funzionamento della Conferenza dei Sindaci;

d. attende, avvalendosi del supporto dell'Ufficio di Piano, all'istruzione e predisposizione degli atti di competenza della Conferenza;

e. convoca e presiede la Conferenza, fissandone l'ordine del giorno;

f. promuove ogni utile ed opportuna iniziativa in merito.

3) Nell'ambito della governance interna:

- rappresenta l'intera Conferenza dei Sindaci;

- assicura la complessiva programmazione dell'attività della Conferenza, ne convoca la seduta stabilisce l'ordine del giorno, dirige i dibattiti, fa osservare il regolamento, concede la parola, giudica della ricevibilità delle proposte, annuncia il risultato delle votazioni, assicura l'ordine e la regolarità delle discussioni e firma i provvedimenti.

- presiede un tavolo di concertazione permanente con il Comune Capofila , al fine di implementare tale Ufficio di Piano, secondo il modello organizzativo approvato in sede di Conferenza.

- coordina, come segue, l'attuazione dei provvedimenti assunti dalla Conferenza sovraintendendo, in tal senso, alle attività dell'Ufficio di Piano:

a)In particolare, l'implementazione delle deliberazioni assunte dalla Conferenza dei Sindaci è promossa dal Presidente della Conferenza stessa con il supporto tecnico-amministrativo dell'Ufficio di Piano; in generale, l'attività del Presidente si estende a tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza della Conferenza dei Sindaci e al Sindaco del Comune Capofila.

b) In particolare, al Presidente spettano le competenze finalizzate all'implementazione presso l'Amministrazione Capofila, anche e soprattutto sotto il profilo dell'avvio dei correlati procedimenti, delle deliberazioni assunte dalla Conferenza dei Sindaci.

c) Il provvedimento adottato dal Presidente della Conferenza dei Sindaci assume la denominazione e la forma giuridica del "Decreto" la cui raccolta viene effettuata con numerazione progressiva a cadenza annuale e la cui conservazione è posta a carico del Responsabile dell'Ufficio di Piano.

D) Il provvedimento di cui innanzi assume il carattere di atto di garanzia ed imparzialità delle deliberazioni assunte dalla Conferenza dei Sindaci rispetto alle quali, essendo provvedimenti di generale programmazione e di indirizzo politico-amministrativo, svolge le attività finalizzate alla puntuale e costante attuazione.

e) Il provvedimento denominato Decreto, corredato dalla documentazione di rito, è trasmesso al Comune Capofila per il prosieguo dei correlati procedimenti.

f) relaziona, in apposita seduta della Conferenza dei Sindaci sullo stato di attuazione della programmazione degli interventi e sulla loro adeguatezza in rapporto alla evoluzione delle esigenze del territorio e della sua comunità e alla dinamica del quadro normativo di riferimento.

g) consulta, anche con nota scritta e su particolari problemi o questioni, i Comuni aderenti che sono tenuti a rispondere nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della nota.

4. In tutti i casi di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, i compiti e le funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Art.9 L'ufficio di Piano

1. La Conferenza dei Sindaci opera mediante l'Ufficio di Piano, ai sensi dell'art. 30, comma 4, del Dlgs. n.267/2000, degli Enti dell'Ambito territoriale, quale struttura tecnico-amministrativa di supporto con

compiti di assistenza ed affiancamento per l'esercizio dei compiti e funzioni di carattere gestionale ai sensi del Dlgs 267/2000 e s.m.i. nonché ai sensi del Dlgs 165/2001 e s.m. ,in quanto applicabili,nello svolgimento delle attività e nell'adozione degli atti di competenza della Conferenza medesima.

2. La Conferenza dei Sindaci, previa individuazione dei compiti e delle funzioni e del conseguente fabbisogno di personale, per categoria e profilo professionale, con apposito regolamento, tenendo conto del modello di organizzazione, approvato con DGR n. 449 del 14 novembre 2016, disciplina l'organizzazione interna e le modalità di funzionamento dell'Ufficio di Piano, da sottoporre all' approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni ricadenti nel Distretto, in esecuzione di quanto previsto dal citato art 30 del dlgs 267/2000 s.m.i.

3. I criteri ai quali deve ispirarsi l'assetto organizzativo dell'Ufficio di Piano sono l'autonomia, la qualità, la funzionalità, l'economicità di gestione, la semplificazione, la professionalità del servizio, nonché l'integrazione del personale e la realizzazione di modelli innovativi nella gestione del personale.

Art. 10 – Organismi consultivi e propositivi

1. Gli organismi consultivi e propositivi della Conferenza dei Sindaci sono:

a. la conferenza degli Assessori ai servizi sociali dei Comuni del Distretto.

b. le commissioni Tecniche.

c) le organizzazioni di cui al comma 3 del precedente articolo 2.

In relazione a specifiche esigenze potranno essere istituiti dalla Conferenza dei Sindaci altri organismi consultivi.

2. La Conferenza degli Assessori è composta dagli Assessori dei singoli Comuni con delega ai servizi sociali. Essa viene convocata ,di volta in volta, dalla Conferenza dei Sindaci su precisi argomenti da trattare e viene convocata dal Presidente, anche congiuntamente alle Commissioni Tecniche di cui al comma successivo.

3. Le Commissioni Tecniche sono composte dai Dirigenti o Funzionari, competenti per materia, dei singoli Comuni. Sono convocate e presiedute dal Presidente della Conferenza dei Sindaci e ad esse partecipa di diritto il Responsabile dell'Ufficio di Piano.

Possono partecipare ai lavori della Commissione, qualora ritenuto opportuno dal Responsabile dell'Ufficio di Piano, anche esperti esterni.

4. Le Commissioni contribuiscono alla elaborazione dei Piani e dei Programmi dell'Ambito Territoriale , alla elaborazione delle "proposte di fattibilità" della gestione associata di Servizi o di funzioni, nonché , nelle eventuali singole convenzioni attuative, alla verifica dell'andamento della gestione, sia sotto l'aspetto organizzativo che economico e finanziario.

5. I componenti delle Commissioni tecniche, se specificatamente invitati, partecipano alla Conferenza dei Sindaci.

Art. 11 – Comune Capofila e individuazione degli Organi della Conferenza dei Sindaci

1. L'elezione del Presidente e del Vice presidente avviene nella prima seduta della Conferenza dei Sindaci con due distinte votazione palesi, per alzata di mano ed a maggioranza semplice , sulla base di distinte proposte nominative pervenute e depositate presso l'Ufficio di Presidenza, almeno un giorno prima di quello in cui è prevista la seduta della Conferenza dei Sindaci il cui ordine del giorno riporti l'elezione del Presidente e/o del Vice presidente.

2. La prima seduta della Conferenza dei Sindaci viene presieduta dal Sindaco del Comune Capofila.

3. Il Presidente ed il Vice Presidente rimangono in carica per la durata del loro mandato e decadono qualora perdono la carica di componente della Conferenza dei Sindaci.

4. A seguito di scadenza naturale, di decadenza o di dimissioni si procederà alla nomina del nuovo Presidente e/o Vice Presidente, convocando la Conferenza entro i 45 giorni successivi all'evento. La Convocazione della Conferenza sarà curata dal Presidente o, subordinatamente dal Vice Presidente o, subordinatamente dal Componente più anziano della Conferenza dei Sindaci in ragione dell'effettivo permanere in capo ad essi del requisito di componente della Conferenza dei Sindaci.

5. In caso di contestuale rinnovo di più Consigli Comunali e di nomina del Presidente e/o Vice Presidente, si procederà prima all'integrazione nella Conferenza dei nuovi componenti e successivamente alla nomina del Presidente e/o Vice Presidente.

6. In caso di contestuale rinnovo di tutti i Consigli Comunali del Distretto , la Conferenza dei Sindaci sarà convocata, entro i 45 giorni successivi, dal neoeletto Sindaco del Comune Capofila.

TITOLO III

FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DEI SINDACI

Art.12 Convocazione

1. Il Presidente forma l'ordine del giorno, convoca la Conferenza dei Sindaci e ne dirige la seduta.

2. L'ordine del giorno viene predisposto dal Presidente della Conferenza tenendo conto delle richieste formulate dai Sindaci del Distretto, di sottoporre alla Conferenza dei Sindaci proposte e problematiche attinenti le attività di comune interesse. Dette richieste devono essere trattate nella prima seduta utile della Conferenza.

3. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, la data, l'ora di inizio della seduta, l'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno e l'eventuale previsione di seconda convocazione.

4. L'avviso di convocazione in seduta ordinaria deve essere consegnato o trasmesso, almeno 5 giorni prima della data prevista della seduta, tramite il servizio postale o posta elettronica inviata direttamente ai componenti della Conferenza dei Sindaci all'indirizzo da questi comunicato all'atto dell'elezione di domicilio. Le proposte delle deliberazioni oggetto della discussione vengono pubblicate sul sito internet in un'apposita sezione e trasmesse Posta elettronica.

5. L'avviso di convocazione in seduta deve essere consegnato o trasmesso, almeno 3 giorni prima della data prevista della seduta.

6. La convocazione straordinaria ed urgente può essere disposta per argomenti la cui trattazione non può essere differita alla convocazione straordinaria. In tal caso l'avviso deve essere consegnato o trasmesso almeno 24 ore prima dell'ora prevista della seduta a mezzo telegramma, posta elettronica .

7. Le sedute ordinarie, straordinarie e straordinarie ed urgenti si distinguono in: sedute di prima convocazione e sedute di seconda convocazione. Nelle sedute di prima convocazione la Conferenza dei Sindaci non può deliberare se non interviene almeno la maggioranza assoluta dei componenti arrotondato all'unità maggiore (quindi almeno 5 rappresentati, su 9 Comuni) Le sedute di seconda convocazione, da tenersi dopo un'ora dalla dichiarazione di seduta deserta di prima convocazione, sono valide con l'intervento di almeno un terzo dei componenti della Conferenza dei Sindaci, arrotondato all'unità maggiore (quindi 3 rappresentanti su 9 Comuni)

8. La seduta della Conferenza dei Sindaci deve essere comunque convocata quando lo richiedano almeno 5 dei componenti della Conferenza dei Sindaci, con comunicazione scritta trasmessa al Presidente . La comunicazione deve, pena inammissibilità, contenere le motivazioni della richiesta di convocazione. In questo caso il Presidente deve convocare la Conferenza dei Sindaci entro 20 giorni dalla conoscenza della richiesta.

9. La documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno deve essere depositata presso l'Ufficio di Presidenza , almeno il giorno prima della convocazione. I componenti della Conferenza dei Sindaci hanno diritto di esaminare la documentazione ed estrarne copia.

Art. 13 Validità delle sedute

1. I componenti che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti. Non sono computati nel numero richiesto per la validità della seduta i componenti che si allontanino dall'aula prima delle votazioni.

2. Nell'ipotesi che venga a mancare nel corso della discussione il numero legale, il Presidente può sospendere la seduta per consentire il rientro dei componenti momentaneamente assenti, nel caso persista la mancanza del numero legale, la seduta è sciolta.

Art. 14 Discussione, votazione e verbalizzazione

1. La Conferenza dei Sindaci può discutere solo sugli argomenti posti all'ordine del giorno, salva diversa decisione assunta all'unanimità dei componenti . La Conferenza può decidere, su proposta del Presidente o di un componente, di invertire l'ordine della trattazione degli argomenti in discussione.

2. La discussione degli argomenti all'ordine del giorno è preceduta dall'illustrazione del Presidente o del Sindaco proponente o dal Responsabile dell'Area funzionale competente o da parte di soggetti esperti o rappresentanti all'uopo invitati.

3. Dopo l'illustrazione dell'argomento il Presidente accorda la parola ai partecipanti alla Conferenza nell'ordine di richiesta, disciplinandoli con facoltà di determinarne la durata al fine di garantire a tutti la partecipazione alla discussione.

4. Esaurita la discussione, si procede alla votazione;

5. L’espressione del voto è sempre palese, salvo quando la votazione concerne argomenti riguardanti persone, allora la stessa deve essere effettuata con scrutinio segreto. Le votazioni palesi si effettuano, di regola, per alzata di mano, procedendo alla controprova quando vi sia motivo di incertezza o quando la controprova è richiesta da un componente.

6. La votazione a scrutinio segreto si effettua per mezzo di schede al cui spoglio provvedono, sotto la direzione del presidente, due scrutatori designati nella stessa seduta tra i componenti e la cui identità viene riportata nel verbale. Nella votazione mediante schede, quelle che risultino bianche o illeggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

7. Ogni proposta messa a votazione si intende approvata quando abbia raccolto i voti della maggioranza dei presenti. Terminata la votazione, il Presidente ne riconosce e ne proclama l’esito.

8. Alla redazione del verbale provvede il Responsabile dell’Ufficio di Piano, con funzioni di Segretario, in caso di impedimento o assenza viene individuato e designato dal Presidente della Conferenza dei Sindaci altro dipendente assegnato all’Ufficio di Piano.

9. I processi verbali devono indicare i punti principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva delle decisioni assunte , la forma di votazione utilizzata e il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta. Il verbale della riunione deve altresì contenere i nomi dei componenti presenti alla votazione sui singoli argomenti con l’indicazione degli astenuti o dei contrari.

10. Ogni componente ha diritto, durante la seduta, di richiedere la verbalizzazione del proprio dissenso nei confronti dei provvedimenti adottati e dei motivi che lo hanno determinato.

11. Nell’eventualità che una seduta della Conferenza non possa essere presieduta dal Presidente, per assenza o impedimento, la presidenza della riunione è temporaneamente assunta dal Vicepresidente; in caso di assenza o impedimento anche di quest’ultimo, dal componente più anziano d’età fra i presenti.

Art. 15 – Comunicazioni

1. Dopo la trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno, il Presidente può effettuare delle comunicazioni alla Conferenza dei Sindaci.

2. Sulle comunicazioni la Conferenza non può assumere determinazioni.

3. I componenti la Conferenza dei Sindaci devono altresì comunicare le iniziative che intendono assumere e che possono interessare formali decisioni successive.

Art.16Provvedimento

1. La Conferenza dei Sindaci si esprime mediante decisioni costituenti atto di indirizzo politico .

2. Gli atti adottati dalla Conferenza dei Sindaci assumono la forma giuridica delle “Deliberazioni”.

3. Il verbale della riunione è l’atto-provvedimento che documenta la volontà espressa dalla Conferenza attraverso l’adozione della “Deliberazione” di cui al comma precedente.

4. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Art.17 Trasparenza e pubblicità

1. Il verbale, numerato progressivamente a cadenza annuale, è soggetto al regime di pubblicità prevista per gli atti degli organi collegiali del Comune Capofila ed è pubblicato sul sito del Comune Capofila e sul sito del Distretto, ove istituito.

2. Per dare pubblicità ai lavori della Conferenza dei Sindaci, le convocazioni complete di ordine del giorno e i verbali delle riunioni saranno pubblicati e resi disponibili per la consultazione, sull'Albo presente presso la Sede della Conferenza dei Sindaci, sul sito del Comune Capofila, in un'apposita sezione dedicata all'Ambito Territoriale del Distretto o sul sito del Distretto.

3. L'Ambito territoriale del Distretto per le notifiche di atti propri, che hanno efficacia nell'ambito del proprio territorio, può avvalersi dei messi notificatori dei Comuni che ne fanno parte.

Art.18Obblighi dei Comuni aderenti

1. I Comuni aderenti, per quanto di rispettiva competenza, assumono l'obbligo di dare attuazione alle decisioni adottate dalla Conferenza dei Sindaci.

Art. 19Rapporti con gli organi elettivi dei comuni associati

1. Il Sindaco di ogni Comune del Distretto, in sede di approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione finanziaria, presenta al Consiglio Comunale una relazione sullo stato dell'attività della Conferenza dei Sindaci completa dei dati previsionali e consuntivi della gestione contabile.

Art. 20 Consultazioni

1. Qualora la Conferenza dei Sindaci intenda adottare indirizzi generali su temi di particolare rilevanza sociale in materia di pianificazione dei territorio o su temi di grande interesse pubblico locale, il Presidente, sentito il parere conforme della Conferenza, può provvedere all'indizione di pubbliche assemblee, allo scopo di illustrare e discutere gli atti stessi e di raccogliere le proposte in materia.

2. La Conferenza dei Sindaci può, qualora lo ritenga opportuno, promuovere il confronto e consultare singolarmente i Comuni componenti, l'Amministrazione Provinciale, enti, organizzazioni sindacali e di categoria, altre associazioni, esperti.

TITOLO IV

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 21 Entrate e spese

1. Le risorse necessarie a sostenere l'attività istituzionale della Conferenza dei Sindaci, il funzionamento dell'Ufficio di Piano e la gestione dei servizi associati derivano da risorse proprie di bilancio dei comuni associati, nei termini e con le modalità previsti negli articoli successivi, dai fondi trasferiti dalla Regione, dalle dotazioni finanziarie rivenienti da leggi e provvedimenti regionali e nazionali aventi ad oggetto deleghe di funzioni ovvero decentramento amministrativo di funzioni regionali nonché l'attuazione a livello di Ambito Territoriale di progetti e programmi finanziati con risorse regionali e nazionali.

2.Ogni Comune facente parte della Conferenza dei Sindaci , in sede di previsione, iscrive nel proprio bilancio la quota parte, determinata in proporzione degli abitanti, per euro 0,50 ad abitante, delle somme relative

alle spese che si riferiscono alle attività istituzionali della Conferenza dei Sindaci, del funzionamento dell'Ufficio di Piano , delle funzioni e servizi svolti in forma associata così come risultante dai rispettivi prospetti economico-finanziari predisposti dall'Ufficio di Piano ed approvati dalla Conferenza.

3.Ogni Comune deve concorrere con la quota parte, pari ad 0,50, determinata in proporzione degli abitanti, al finanziamento della percentuale di anticipazione prevista nei Piani Territoriali di Interventi e tale parte deve essere versata in anticipazione sul conto dedicato di cui al successivo articolo.

4. Il Comune Capofila inserisce nel proprio bilancio il programma "Piani Territoriali Ambito di interventi socio-assistenziali" sia in entrata che in uscita, in quanto servizio per conto terzi,ai pertinenti stanziamenti del bilancio di previsione annuale con articolazione sotto l'unità elementare dei capitoli in conformità all'art. 168 del D. Lgs. 267/2000.

5.Le previsioni di spesa e di entrata delle risorse, devono essere distinte per spese di funzionamento (della Conferenza e dell'Ufficio di Piano) e per ogni intervento o funzione gestito in forma associata così come desunte dal succitato prospetto economico – finanziario.

Art. 22 Previsioni contabili e programmatiche

1. In corrispondenza con l'elaborazione dei bilanci preventivi dei Comuni la Conferenza dei Sindaci approva il documento finanziario programmatorio riepilogativo desunto dall'insieme dei prospetti economico - finanziari relativi alle attività istituzionali della Conferenza dei Sindaci, di funzionamento dell'Ufficio di Piano ,ai Piani territoriali di interventi ed ai singoli servizi gestiti in forma associata.

2. Il documento finanziario riepilogativo e i prospetti economico – finanziari programmatori , dopo l'approvazione in sede di Conferenza dei Sindaci, vengono trasmessi ai Comuni associati al fine di consentire il loro inserimento nei rispettivi bilanci.

Art. 23 Gestione contabile

1. Ai fini del controllo economico della gestione, nonché per le esigenze di rendicontazione ai Comuni associati, il Comune Capofila si doterà di un "conto dedicato" su cui far confluire i trasferimenti di fondi regionali e ogni altro finanziamento destinato al Distretto. Il Comune capofila si doterà di un adeguato sistema che consenta di rilevare i costi di competenza dell'esercizio per centri di costo corrispondenti alle attività che fanno riferimento direttamente alla Conferenza dei Sindaci, al funzionamento dell'Ufficio di Piano e quelle che fanno riferimento ai singoli interventi previsti nel Piano Territoriale.

Art. 24 Verifica e controllo

1. In concomitanza con le scadenze previste per la verifica ed i controlli sulla gestione finanziaria ed economica dei comuni, l'Ufficio di Piano, supportato dal Servizio Finanziario dell'Amministrazione Capofila, predispone apposite relazioni con la richiesta di eventuali modifiche da apportare ai rispettivi prospetti economico - finanziari predisposti in sede di previsione. Il Presidente sottopone le richieste pervenute alla Conferenza dei Sindaci per l'esame di merito.

2. 2. Le eventuali modifiche ai prospetti economico - finanziari, qualora accolte, vengono trasmesse al Comune capofila ed ai singoli Comuni per le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci.

Art 25 Rendicontazione Sociale

1.risultati conseguiti, tenuto conto anche delle indagini di cui all'art 26, devono essere analiticamente illustrati e resi noti agli stakeolder favorendo la trasparenza dell'agire amministrativo e sollecitando l'attuazione di nuovi e diversi bisogni, stimolando anche la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica.

2.Ai fini della comunicazione ai propri interlocutori degli impatti prodotti dalle scelte , nonchè della valutazione della coerenza tra quanto programmato e quanto realizzato, viene redatto il report sociale prodotto finale del processo di rendicontazione articolato in tre fasi fondamentali : a-**definizione degli obiettivi prefissati** cioè l'indicazione delle decisioni assunte dalla Conferenza dei Sindaci e degli interventi programmati ; b- **principi di rendicontazione**, cioè identificazione dei fattori critici e dei punti di forza relativamente a ciascun intervento con riferimento agli stakeolders che diventano gli interlocutori privilegiati c-**comunicazione dei risultati** attraverso la predisposizione di un report dedicato in cui sono illustrati i risultati della gestione , rispetto ai valori dichiarati in sede di programmazione, verifica dei contenuti del report da parte della Conferenza dei Sindaci , con pubblicazione e diffusione dei contenuti del report finalizzate non solo alla pubblicazione e trasparenza dell'attività svolta ma anche all'ottenimento di informazioni di ritorno sia in merito ai risultati conseguiti e sia in merito alla qualità della gestione del processo di comunicazione e rendicontazione sociale

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art.26 Approvazione ed entrata in vigore del Regolamento

1. Il Regolamento per il funzionamento della Conferenza dei Sindaci è approvato a maggioranza dei componenti della Conferenza dei Sindaci ed entra in vigore dopo l'approvazione da parte dei Consigli Comunali dei singoli enti costituenti il Distretto n 3 .

2. 2. Il Regolamento può essere modificato con decisione della Conferenza dei Sindaci, su proposta di almeno 1/3 dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

Art. 27 Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni di del DLgs 18 Agosto 2000 n. 267 nonché della Legge Regionale 26.11.2003, n.23, della D.G.R. n. 311 del 11.09.2013, della D.G.R. n. 210 del 22.06.2013e, ove applicabili, le norme del codice civile.